SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 77 DEL 09/02/2024

Proposta n. 53[redacted] del 01/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte di Cassazione – Procedimento penale iscritto al n. 7457/2015 R.N.R. – Ricorso avverso la sentenza n. 255/2023 del 7 marzo 2023 – Costituzione parte civile – Conferimento incarico Avv. Guido Manca Bitti

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	BOI CLAUDIA Regione Autonoma della Sardegna 01.02.2024 12:57:26 GMT+01:00
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;*

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*", e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembe2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, "*per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares*";

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con atto di costituzione, l'ATS Sardegna si era costituita parte civile nel procedimento penale n. 7457/15 RNR (n. 747/16 G.I.P.) nei confronti di *Omissis […]*, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 328 co.1 del C.P., 640 co.1 e 2 nr. 1 C.P., art. 55-quinquies co. 1 del D.lgs. 165/2001, con il patrocinio dell'Avv. Silvana Murru;

ATTESO CHE con sentenza n. 2054 del 7 luglio 2021, depositata il 4 dicembre 2021, il dott. *Omissis […]* veniva assolto dai delitti contestatigli perché il fatto non sussiste;

CHE, con dichiarazione di appello del 30 dicembre 2021, il Pubblico Ministero impugnava la sentenza n. 2054 del 7 luglio 2021 nati l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari;

VISTA la deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2023 con cui l'Azienda si costituiva nel giudizio d'appello promosso dal Pubblico Ministero avverso la sentenza n. 2054 del 7 luglio 2021, depositata il 4 dicembre 2021 e nominava, all'uopo, l'avv. Cristina Mela per la rappresentanza e la difesa della stessa nel giudizio;

RICHIAMATA la sentenza n. 255/2023 del 7 marzo 2023, con cui la Corte d'appello di Cagliari, sezione penale, ha parzialmente riformato la sentenza n. 2054 del 7 luglio 2021 come di seguito riportato:

- assolve *Omissis […]* dai delitti ascritti al capo A), prima e terza ipotesi, perché il fatto non sussiste;
- assolve *Omissis […]* dal delitto di cui al capo C, limitatamente ai fatti del 28 luglio 2015, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto;
- condanna *Omissis […]* al risarcimento del danno in favore dell'ATS Sardegna nella misura di 1.200,00 euro e alla rifusione delle spese che liquida in 1.600,00 euro per il presente grado di giudizio e 2.400,00 euro per il primo grado, oltre a spese generali e accessori come per legge;

CONSTATATO CHE il procuratore generale in Cagliari ha impugnato la sentenza n. 255/2023 del 7 marzo 2023 della Corte d'Appello in Cassazione;

DATO ATTO CHE l'Azienda Sanitaria ritiene opportuno costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello di cui sopra, nominando all'uopo un legale esterno in quanto la causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

ATTESO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 306 del 28 aprile 2021, successivamente rettificata con la deliberazione n. 350 del 7 maggio 2021, sono stati costituiti 4 (quattro) elenchi aziendali, uno per ciascuna materia di competenza specifica (civile, giuslavorista, penale e amministrativo-contabile) cui fanno parte i legali muniti dei requisiti individuati nell'avviso pubblicato di cui alla deliberazione n. 24 del 22 gennaio 2021, rettificato con deliberazione n. 165 del 12 marzo 2021, dal quale l'Azienda Sanitaria potrà attingere per la propria difesa;

CHE resta salva la facoltà della direzione di avvalersi del patrocinio di professionisti legali anche non presenti nell'elenco per la gestione di contenziosi di particolare complessità o comunque per congrue motivazioni connesse alla migliore difesa dell'ente e dell'interesse pubblico di cui è portatrice;

CHE l'Avviso Pubblico di cui sopra costituisce la fonte di regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria e i professionisti iscritti agli elenchi di cui sopra;

CONSIDERATA la complessità della materia, si ritiene opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avvocato Guido Manca Bitti, professionista specializzato nella materia de quo;

ATTESO CHE, ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra, "*al legale incaricato sarà corrisposto un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, in conformità dei*

parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia approvato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (equo compenso)";

ATTESO CHE l'Avvocato Manca Bitti, preliminarmente contattato, ha dato la propria disponibilità ad assolvere al mandato, convenendo con la Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna un compenso conforme alle clausole aziendali, pari a 9.239,15 euro, ritenuto congruo in quanto stilato sulla base del D.M. n. 55/2014;

RICHIAMATA la dichiarazione con la quale il legale ha affermato di non versare in situazione di incompatibilità e/o conflitto d'interesse con l'Azienda;

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime dei contratti esclusi;

RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale, la consulenza legale, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di euro 140.000,00;

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI COSTITUIRSI** nel giudizio in Cassazione promosso dal Procuratore Generale della Repubblica avverso la sentenza n. 255/2023 del 7 marzo 2023 della Corte d'Appello;

2. **DI CONFERIRE** incarico all'Avv. Guido Manca Bitti, con studio legale in via Pietro Delitala n. 11 a Cagliari, di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria nel giudizio sopra descritto;

3. **DI STABILIRE CHE** l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 9.239,15 euro, sarà assunto con successivo provvedimento della SC Servizi Legali;

4. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

TRUDU PAOLA
Regione Autonoma
della Sardegna
01.02.2024 13:05:46
GMT+01:00

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

GAIA ENRICO
Regione Autonoma della Sardegna
09.02.2024 10:36:31
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 09/02/2024 al 24/02/2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCO MARCO SPANU Firmato digitalmente da FRANCESCO MARCO SPANU
Data: 2024.02.09 11:21:04 +01'00'